



COMUNE DI SASSARI

Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2016 -

Sessione straord. urgente convocazione prima seduta pubblica

L'anno duemilasedici addì uno del mese di marzo

in Sassari e nella sala delle adunanze del Consiglio previ avvisi, diramati a termini di regolamento, si è riunito il Consiglio di questo Comune e sono intervenuti i Signori:

	Pres.	Ass.		Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
Alivesi Manuel	-	A	Crobu Giovanni	-	A	Murru Maurilio	P	-
Arcadu Francesca	P	-	Era Francesco	-	A	Pala Mario	-	A
Arru Rosanna	P	-	Fadda Valeria	P	-	Panu Antonio	P	-
Bazzoni Pierpaolo	-	A	Falchi Salvatore	-	A	Perrone Stefano	P	-
Benvenuto Lisa	-	A	Fundoni Carla	P	-	Sanna Nicola (Sindaco)	-	A
Boiano Alessandro	P	-	Ghi Bernardino	-	A	Sanna Salvatore	P	-
Boscani Marco	-	A	Lucchi Clemente Niccolo'	P	-	Sassu Antonio	P	-
Campus Simone	P	-	Manca Desirè Alma	P	-	Serra Gian Carlo	-	A
Careddu Laura M.G.	P	-	Manca Marco	-	A	Sini Enrico	P	-
Carta Efreem Fabio	P	-	Manunta Giampaolo	P	-	Taras Luca	P	-
Carta Giancarlo	P	-	Masala Giuseppe	P	-	Ughi Esmeralda	P	-
Costa Giovanna	P	-	Mascia Giuseppe	P	-			

Sono presenti tutte le Assessore e tutti gli Assessori.

PRESIDENTE Dott.ssa Esmeralda Ughi

SEGRETARIO Dott. Salvatore Bissiri

In continuazione di seduta, la Presidente pone in trattazione l'argomento in oggetto. L'Assessore ai tributi Marras illustra la proposta di deliberazione.

La Presidente, poiché nessun Consigliere chiede di intervenire nel dibattito lo dichiara chiuso ed apre la fase delle dichiarazioni di voto.

Il Consigliere Giancarlo Carta, fatto presente che al proprio schieramento “dispiace sempre essere i cattivi di turno” ricorda che la minoranza aveva detto in precedenza che, se la maggioranza non garantisce il numero legale, la minoranza non l'avrebbe più garantito. Pertanto, comunica che la minoranza uscirà dall'aula.

Escono dall'aula i consiglieri Murru, Sini, Lucchi, Sassu e Carta Giancarlo e le consigliere Manca Desirè e Arru.

La Presidente invita la segreteria a procedere con l'appello nominale per la verifica del numero legale. All'esito dell'appello nominale risultano presenti: il Sindaco, la Presidente del Consiglio comunale ed i consiglieri Masala, Fundoni, Sanna Salvatore, Perrone, Fadda, Pala, Campus, Panu, Taras, Mascia, Carta Efrem, Careddu, Arcadu, Costa, Boiano, Serra, Era, Manunta, Manca Desirè, Murru, Sini e Sassu.

La Presidente dichiarato che è presente in aula il numero legale dei Consiglieri e, poiché nessun Consigliere chiede di intervenire per dichiarazione di voto, invita il Consiglio a deliberare.

Nel corso dell'intervento della Presidente entrano in aula i consiglieri Bazzoni e Crobu.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta n. 528 in data 18 febbraio 2016 di cui all'oggetto, presentata dall'Assessore ai tributi;

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e l'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria;

VISTA la legge n. 147 del 27 dicembre 2013 che istituisce l'imposta unica comunale (IUC) che lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

VISTE le modifiche apportate alla disciplina dell'IMU dalla legge di stabilità n.147/2013 che prevede che l'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 dell'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011;

PRESO ATTO delle innovazioni della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) che dispone all'articolo 1:

- comma 10: una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso

comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

- comma 13: l'esenzione dell'imposta municipale propria prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984) si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli: "posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione";
- comma 15: all'articolo 13, comma 2, lettera a), del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "..., ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica";
- comma 53: all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 6 è inserito il seguente: "6-bis. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per cento".

VISTO altresì che l'imposta municipale propria non si applica:

- a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella G.U. n.146 del 24 giugno 2008;
- c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- e) ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- f) ai fabbricati rurali ad uso strumentale;

DATO ATTO che, ai sensi del comma 26, della legge di stabilità 2016 al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

RITENUTO, pertanto:

- di confermare le stesse aliquote dell'anno 2015;
- di confermare l'agevolazione per l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo l'aliquota allo 0,46 per cento con riduzione del 50% della base imponibile se ricorrono le condizioni dalla legge di stabilità; nel caso non ricorrano i presupposti ivi indicati continua ad applicarsi quanto previsto all'articolo 7 del regolamento comunale in materia di IMU;
- di confermare, inoltre, l'aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari locate con contratto concordato ai sensi della legge 431/1998 e che sulla base di quanto stabilito dal comma 53 della legge di stabilità 2016 l'imposta è ridotta al 75%;

CHE il termine per deliberare le aliquote dei tributi locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 13 bis del decreto legge 201/2011 a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti della deliberazione retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il termine perentorio del 21 ottobre;

VISTO il parere favorevole espresso dalla circoscrizione unica in data 29 febbraio 2016;

VISTO il parere favorevole espresso dalla 2ª Commissione consiliare permanente in data 29 febbraio 2016;

VISTI:

- il decreto legislativo 23/2011;
- il decreto legge 201/2011 convertito in legge 214/2011;
- l'articolo 1 della legge di stabilità 2016;
- il decreto legge 16/2012 e la legge di conversione 44/2012;
- il decreto legislativo 267/2000;
- lo statuto comunale;

DATO ATTO che sulla proposta è stato espresso il parere favorevole del responsabile del servizio sulla regolarità tecnica e del responsabile di ragioneria sulla regolarità contabile;

VISTO l'esito della votazione, espressa per alzata di mano ed accertata con l'assistenza della scrutatrice la consigliera Careddu e degli scrutatori i consiglieri Campus e Sini, presenti 27 (essendo entrati in aula i consiglieri Bazzoni, Crobu, Arru e Carta Giancarlo ed essendo uscito il consigliere Era), votanti e favorevoli 23, astenuti 3: la consigliera Manca Desirè e i consiglieri Murru e Carta Giancarlo, la Presidente non prende parte alla votazione,

DELIBERA

1) di confermare per l'anno 2016 le aliquote 2015 come segue:

- Abitazione principale censita al NCEU nella categoria catastale A/1, A/8 e A/9: 0,6 per cento;
- Immobili censiti al NCEU nella categoria catastale A 10: 0,90 per cento;
- Immobili censiti al NCEU nella categoria catastale B: 0,90 per cento;
- Altri immobili destinati ad abitazione con contratti di affitto a canone concordato, ai sensi dell'articolo 2, comma 4 della legge 431/1998: 0,4 per cento e che sulla base di quanto stabilito dal comma 53 della legge di stabilità 2016 l'imposta è ridotta al 75%;
- Unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale limitatamente ad un solo immobile: 0,46 per cento;
- Altri immobili destinati ad abitazione con contratti di affitto a canone libero: 0,8 per cento;
- Abitazione principale alloggi regolarmente assegnati dagli ex Istituti autonomi per le case popolari: 0,4 per cento;
- Abitazioni a disposizione (non locate): 1,06 per cento;
- Immobili censiti al NCEU nella categoria catastale D1: 0,80 per cento;
- Immobili censiti al NCEU nella categoria catastale D8: 0,98 per cento;
- Immobili censiti al NCEU nella categoria catastale D5: 1,06 per cento;
- Immobili censiti al NCEU nella categoria catastale D (esclusi D1, D5 e D8): 0,90 per cento;
- Immobili censiti al NCEU nella categoria catastale C1 e C3: 0,80 per cento;
- Immobili censiti al NCEU nella categoria catastale C2 (non pertinenza): 0,80 per cento;
- Immobili censiti al NCEU nella categoria catastale C4, C5 e C6 (non pertinenza): 0,90 per cento;
- Aree edificabili: 1,06 per cento;
- Terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola: esenti;
- Altri terreni: 0,85 per cento;

2) di confermare l'importo della detrazione di imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in € 200,00.

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'esito della votazione, espressa per alzata di mano ed accertata con l'assistenza della sopra citata scrutatrice e dei sopra citati scrutatori, presenti 27, votanti e favorevoli 24, astenuti 3: la consigliera Manca Desirè e i consiglieri Murru e Carta Giancarlo,

DELIBERA

- di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto.

LA PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

Pubblicata all'albo del Comune dal al

senza opposizioni.

Sassari, li

IL SEGRETARIO GENERALE

Letto ed approvato in seduta del

con deliberazione n.

Del che si è redatto il presente verbale

LA PRESIDENTE

F/TO **UGHI**

IL SEGRETARIO GENERALE

F/TO **BISSIRI**

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario sottoscritto certifica che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione all'albo del Comune per 15 giorni consecutivi dal al

Sassari, li

IL SEGRETARIO GENERALE